

Rapporto

numero

5748 R

data

7 giugno 2006

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 25 gennaio 2006 concernente la modifica degli articoli 418a, 418c e 418e del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (aumento del valore litigioso nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale)

L'articolo 97 della Costituzione federale impone ai Cantoni di istituire una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie in materia di protezione dei consumatori fino a un dato valore litigioso. Il nostro Cantone ha proceduto a questa incombenza varando una modifica del Codice di procedura civile ad hoc (artt. 418a e segg. CPC).

Il Consiglio federale è l'autorità competente per stabilire il valore litigioso al di sotto del quale vige tale procedura. Con ordinanza 14 dicembre 1987 l'esecutivo federale fissò tale valore all'importo di fr. 8'000.-, limite ritoccato verso l'alto, a fr. 20'000.-, con modifica dell'ordinanza di data 7 marzo 2003.

A quasi tre anni da tale modifica dell'ordinanza il Consiglio di Stato, con il messaggio qui in esame, propone il necessario cambiamento delle basi legali cantonali. Un cambiamento dovuto, sul quale non vi sono margini di manovra da parte del Cantone e che quindi assume un carattere meramente formale.

Come segnala correttamente il Governo, con il nuovo valore litigioso determinante diventa problematico il rinvio alla procedura inappellabile contenuto negli artt. 418a e segg. CPC dal punto di vista dei mezzi di impugnazione. L'art. 300 CPC prevede infatti che la sentenza è impugnabile soltanto con il ricorso in cassazione, mentre usualmente in presenza di un valore superiore a fr. 8'000.- il rimedio di diritto riconosciuto dalla legge è l'appello. Per superare il problema il Consiglio di Stato propone di rinviare, per le cause comprese tra un valore superiore a fr. 8'000.- e fr. 20'000.-, alla procedura accelerata degli articoli 389 e segg. CPC. A mente del Governo tale rinvio va inserito anche nella norma che regola la procedura applicabile alle controversie per concorrenza sleale (articolo 418e). In questo ambito, gli articoli 389 e segg. CPC si applicano anche se il valore della lite non è determinabile.

La modifica legislativa non dovrebbe comportare cambiamenti di rilievo. Nel caso in cui si dovesse assistere a un aumento rilevante dei casi trattati con questa procedura, il Consiglio di Stato si è impegnato ad esaminare il rafforzamento degli uffici in tempi brevi al fine di evitare che essi non riescano a far fronte al carico di lavoro.

* * * * *

Con queste considerazioni la Commissione della legislazione vi chiede di voler approvare il messaggio 25 gennaio 2006 no. 5748 così come licenziato dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bobbià - Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer -

Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Menghetti - Pantani - Pedrazzini - Vitta